



COMUNE DI CORI

Provincia di Latina

Registro Generale delle Ordinanze Dei Responsabili n 30 del 24-05-2024

ORDINANZA DEL RESPONSABILE

AREA 3- POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: PULIZIA, SFALCIO E MANUTENZIONE DEI FOSSI-TAGLIO SIEPI E PIANTE A RIDOSSO DI STRADE COMUNALI, PROVINCIALI, VICINALI - AREE INCOLTE ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI

***PREMESSO** che lo stato di abbandono, degrado e incuria in cui versano alcuni beni immobili e terreni di proprietà privata fronteggianti le strade extra-urbane, urbane e vicinali del Comune di Cori - precisamente appezzamenti di terreno e connesse ripe, canali di scolo ed altre opere per la condotta delle acque, aree agricole non coltivate, aree verdi urbane, stabili ed edifici con annesse aree verdi- può incidere sulla viabilità e creare altresì situazioni di pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;*

***RILEVATO** da apposita ricognizione del territorio comunale che :*

- il suddetto stato ha comportato e comporta tuttora la crescita spontanea e diffusa di rovi, arbusti selvatici ed altre forme di vegetazione e successiva estensione di essi su alcuni tratti*

delle strade extra-urbane, urbane e vicinali site nel territorio comunale;

- all'interno dei centri abitati e nel territorio comunale vi sono aree di proprietà privata, i cui possessori non hanno ancora provveduto ad effettuare il taglio delle erbe infestanti e la manutenzione di siepi e piante;
- l'omessa o difettosa manutenzione dei canali di scolo posti nei pressi della sede stradale ha prodotto e continua a produrre fenomeni di ostruzione dei canali stessi e la conseguente fuoriuscita di acqua, fango e terriccio, soprattutto in occasione di precipitazioni, tale da invadere le strade urbane e vicinali;
- l'omessa manutenzione delle ripe dei fondi laterali alle strade medesime può determinare lo scoscendimento del terreno o il suo cedimento e l'ingombro della sede stradale con massi, terriccio ed altri materiali;
- l'abbandono o la mancata rimozione di rifiuti posti nei suddetti luoghi di proprietà privata fronteggianti le strade concorre a determinare le situazioni di pericolo descritte;

CONSIDERATO che :

- con la stagione estiva ed il manifestarsi delle alte temperature, si determinerà il disseccamento del verde creando pericolo con la possibilità di innesco di incendi;
- l'intervento di taglio del verde e la manutenzione della vegetazione si rendono pertanto obbligatori assumendo la connotazione dell'urgenza in considerazione dei diversi fattori di rischio;
- DATO ATTO che, come premesso, i suddetti fattori pregiudicano e rendono difficoltosa la circolazione stradale all'interno del territorio comunale creando altresì le condizioni per il proliferarsi di animali nocivi ratti, insetti e parassiti all'interno anche del centro urbano, costituendo inoltre potenziale causa di incendi che vanno ad alterare il decoro urbano;
- RICHIAMATO il Regolamento Comunale di Polizia Urbana che detta norme in materia di manutenzione dei terreni;
- VISTO l'art.29 del D.Lgs 30 Aprile 1992 n.285 (codice della Strada) e s.m.i., ai sensi del quale "I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada...e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione... Qualora per effetto di intemperie, o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensione, il proprietario é tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile";
- VISTI altresì gli artt. 31,32,33 del D.Lgs 30 Aprile 1992 n.285 CdS sulla manutenzione di ripe, condotta delle acque, canali

artificiali e manufatti sui medesimi;

- PRESO ATTO che quotidianamente pervengono all'Amministrazione numerose segnalazioni circa la presenza di aree private incolte ricadenti all'interno dei centri abitati, nelle quali non sono ancora stati eseguiti i lavori di taglio del verde infestante e la pulizia di vegetazione invasiva a ridosso delle strade provinciali, comunali, vicinali, interpoderali, che generano situazioni pericolose per la possibilità di innesco di incendi;
- VISTO il Decreto Sindacale n.12 del 06-05-2024 con il quale si conferma l'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area 3-Polizia Locale-alla Dott.ssa Lidia Cioeta;
- VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente;
- VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000, n° 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

1. Ai proprietari, possessori, detentori a qualsiasi titolo, amministratori di appezzamenti di terreno, dei fossi/canali e di altre opere per la condotta delle acque, di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane, di stabili ed edifici con annesse aree verdi, fronteggianti le strade extraurbane, urbane e vicinali del Comune di Cori, di provvedere entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza e, comunque ogni qualvolta necessario, ai seguenti interventi:
 1. a) sfalcio ed eliminazione della vegetazione cresciuta sulle rispettive aree private confinanti con le suddette strade ed in prossimità di curve ed incroci per garantire la necessaria sicurezza e visibilità stradale;
 2. pulizia ed espurgo dei fossi di scolo e di irrigazione privati, in modo da garantire il libero deflusso delle acque;
 3. potatura e regolazione delle siepi poste in prossimità delle suddette strade;
 4. potatura delle piante, anche di alto fusto, taglio dei rami e delle parti di siepe che si protendono dal proprio fondo oltre il ciglio della strada provinciale/comunale o del marciapiede e costituiscano, per lo stato in cui si trovano, fonte di pericolo per la viabilità o comunque impediscano la visibilità anche della segnaletica stradale, ciò al fine di assicurare la necessaria viabilità per la tutela dell'incolumità della circolazione;
 5. rimuovere nel più breve tempo possibile alberi o ramaglie di qualsiasi dimensione che vengano a cadere sulle strade comunali o sui marciapiedi;
 6. raccolta di erbacce, rami e foglie, depositati nelle predette aree in prossimità delle strade in questione o direttamente sul piano stradale;
 7. taglio di radici ed in genere di parti arboree che provocano danno alle suddette strade;

8. sagomare le siepi situate in curva, negli incroci e lungo i fronti stradali ad un'altezza non superiore a metri 1 e a una distanza adeguata a garantire buona visibilità e raccolta dei rifiuti posti nelle predette aree in prossimità delle suddette strade;
9. pulizia e manutenzione dei canali di scolo, irrigazione, raccolta e deflusso delle acque, posti in prossimità delle strade in questione, mantenimento delle sponde dei fossi laterali delle strade in modo da impedire il cedimento del terreno;
10. espurgo dei fossi al di sotto dei ponticelli;
11. manutenzione delle ripe dei fondi laterali alla sede stradale;

E' fatto assoluto divieto di procedere alla pulizia dei fossi attraverso l'incendio della vegetazione

1. Ai proprietari, possessori, detentori a qualsiasi titolo di aree incolte poste all'interno dei centri abitati, di provvedere entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza e comunque, ogniqualvolta necessario, all'esecuzione dei sotto elencati lavori:
 - pulitura delle aree lasciate abbandonate, sgombrando le stesse da erbe, rovi, infestanti ed ogni qualsiasi tipo di rifiuti anche se abbandonati da terzi;
 - di conservare i terreni costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti al fine di ridurre la proliferazione di insetti, ratti...
 - a tutti i conducenti dei mezzi agricoli di effettuare una accurata pulizia dei mezzi ed attrezzi prima di immettersi su strade provinciali e comunali, al fine di evitare il deposito di zolle di terreno o altro, sulle sedi stradali che potrebbero essere causa di incidenti;
 - A chiunque spetti é fatto obbligo di osservare e far osservare il presente provvedimento

AVVERTE

- che il mancato taglio della vegetazione incolta presente sulle aree laterali alle strade comunali e vicinali, salvo che le violazioni medesime costituiscono più grave reato, saranno punite con l'applicazione della sanzione amministrativa (da € 173,00 a € 694,00) prevista dall'art.29 comma 3 del D.Lgs 30 Aprile 1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada);
- che per tutti gli altri casi previsti dal presente provvedimento, in caso di inosservanza e salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione prevista dall'art.7 bis del D.Lgs 18 Agosto 2000 n.267, con la sanzione amministrativa da € 25,00 fino ad € 500,00 e, in difetto del pagamento, si procederà ai sensi della legge 689/1981;

- che l'inosservanza alla presente ordinanza, comporterà oltre alle sanzioni amministrative, l'addebito integrale delle spese sostenute dal Comune di Cori, per i lavori necessari da eseguire in via sostitutiva;
- che i contravventori alla presente ordinanza saranno ritenuti responsabili di qualunque danno ad essi imputabile per l'inadempimento stesso e dovranno altresì rimborsare al Comune di Cori tutte le spese sostenute dall'Ente;

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune di Cori e venga resa nota alla cittadinanza mediante affissione nei punti principali del territorio comunale;
- Che la Polizia Locale é incaricata della vigilanza e del controllo dell'esecuzione della predetta ordinanza

COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 241/1990 e s.m.i.

Unità organizzativa Responsabile del Procedimento AREA 3- POLIZIA LOCALE- Responsabile di Area Dott.ssa Lidia Cioeta

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento

Cori, lì 2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA
LIDIA CIOETA

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005